



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

Corso di Diritto della Navigazione

**Cenni ai porti e inquadramento dei servizi
tecnico nautici: recenti riforme**

Prof. ssa Elisabetta Rosafio
egrosafio@unite.it



Porti

art 822, comma 1 cod. civ

art. 28, lett. a), *cod. nav.*

fanno parte del demanio
marittimo c.d.

necessario

sono inalienabili

Articolo 822 -Demanio pubblico
«Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i **porti**; i fiumi, i torrenti , i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale»

Art. 28 - Beni del demanio marittimo
«Fanno parte del demanio marittimo:
a) il lido, la spiaggia, i **porti**, le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salmastra che almeno durante una parte dell' anno comunicano liberamente col mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo»



visione statica del
porto come bene ed
in particolare come
bene demaniale

considerazione dinamica del
porto stesso come centro di
attuazione di servizi pubblici
e privati concernenti in
genere la movimentazione
delle navi e le attività
complementari al trasporto
marittimo

Prospettiva dinamica

il complesso delle attività amministrative che si effettuano nei porti

sono esercitate

dalle autorità di sistema portuale (vedi l. n. 84 del 1994, come modificata in particolare dal d. lgs. 4 agosto 2016, n. 169, in G.U. 31 agosto 2016, n. 203), e dalle autorità marittime secondo le rispettive competenze

Vedi per la cartina il seguente sito e slide successiva



L 28 gennaio 1994 n. 84

Art. 6.
**Autorità di sistema
portuale, come
disciplinata dalle
modifiche apportate
al d. lgs. 4 agosto
2016, n. 169 .
Sostituisce le
autorità portuali**

enti con personalità
giuridica di diritto
pubblico

Economico ? Non
economico?

Vedi slides successive

sottoposti
alla vigilanza del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti

svolgono attività
sostitutiva, integrativa
ed ausiliaria dello
Stato

finalità di
amministrazione dei
porti e di gestione con
la partecipazione delle
strutture pubbliche e
private interessate

Art. 6, comma, 4, legge n. 84/1994 come modificata (sintesi)

L'AdSP nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1 svolge i seguenti compiti: a) **indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali**, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. All'autorità di sistema portuale sono, altresì, conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento **alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro** ai sensi dell'articolo 24; b) **manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale**, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; c) **affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**; d) coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale; e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione; f) promuove forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.

L'AdSP e' ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria.



art. 6
L. 28 gennaio 1994 n. 84: una sintesi



attribuzioni alle autorità di sistema portuali di :

poteri



di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza e all'igiene delle operazioni portuali

di rilasciare autorizzazioni e le concessioni per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali



compiti

di indirizzo, programmazione e coordinamento



promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti



Per il principio della «separazione»


Alle autorità di sistema portuali non è consentito svolgere, né direttamente né tramite la partecipazione a società, operazioni portuali e attività connesse

possono esclusivamente costituire o partecipare a società che svolgano attività accessorie o comunque strumentali rispetto a quelli che sono i loro compiti istituzionali

Da ciò deriva la loro qualificazione come enti pubblici non economici

- 1) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE - Porti di Genova, Savona e Vado Ligure.
- 2) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE - Porti di La Spezia e Marina di Carrara.
- 3) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo.
- 4) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE - Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.
- 5) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE - Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia.
- 6) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia)).
- 7) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA - Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale).
- 8) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE - Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani.
- 9) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta e Catania.
- 10) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE - Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli.
- 11) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO - Porto di Taranto.
- 12) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE - Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona.
- 13) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE - Porto di Ravenna.
- 14) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE - Porti di Venezia e Chioggia.
- 15) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE - Porto di Trieste e Porto di Monfalcone.
- 16) ((15-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO - Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria))

Nei porti con minore volume di traffico
(dove non sono istituite autorità di sistema
portuale, ADSP)



Art. 14. (Competenze dell'autorità marittima)

1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle ((Autorità di sistema portuale)) e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione nonché nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 ((, ove non ricomprese nella circoscrizione delle Autorità di sistema portuale,)), spettano della

2. 1-bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. L'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici è stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'((Autorità di sistema portuale)) ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessità e di urgenza, l'autorità marittima, sentita l'((Autorità di sistema portuale)) ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità di sistema portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale. dei trasporti.))

Art. 14. (Competenze dell'autorità marittima)

1. 1-ter. Nei porti sede di autorità di sistema portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'autorità di sistema portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. 1-quater. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee.
3. ((1-quinquies. A seguito dell'esercizio dei poteri del comandante del porto previsti dall'articolo 81 del Codice della navigazione e dall'articolo 209 del relativo Regolamento di esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costituiscono in società cooperativa. Il funzionamento e l'organizzazione di tale società sono soggette alla vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal comandante del porto secondo le

Le ordinanze del
comandante
del porto

=
=

atti di normazione
secondaria

Con le quali

il comandante del porto esercita i suoi
compiti di regolamentazione
e vigilanza

Si fissano regole di condotta
cui devono attenersi i
soggetti che svolgono
attività all'interno del porto

Nei porti con maggiore volume di traffico (dove sono istituite autorità di sistema portuali)

l'autorità marittima conserva soltanto le competenze che non sono attribuite alle autorità di sistema portuali

funzioni di polizia
e di sicurezza

la disciplina e l'organizzazione dei servizi
tecnico-nautici
(attuate d'intesa con l'autorità di sistema
portuale)

battellaggio

pilotaggio


rimorchio

ormeggio

In sostanza ... l'autorità marittima si occupa delle attività che si svolgono in mare, mentre l'autorità di sistema portuale di quelle che si svolgono a terra.

Il lavoro portuale

Operazioni e servizi portuali



*

Ha ritenuto contrario alla normativa europea il previgente sistema monopolistico di somministrazione del lavoro da parte delle compagnie portuali per quanto concerne l'attuazione delle attività portuali. La Corte ha ritenuto illegittima la <<riserva di lavoro portuale>> in favore delle compagnie portuali di cui al testo originario dell'art. 110 cod. nav.

operazioni portuali



Il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere della merce e di ogni altro materiale, effettuati in ambito portuale.



ART. 16 L. 84/1994

Operazioni che prevedono un contatto della merce e degli altri materiali con la terraferma portuale



esclusione delle operazioni c.d. nautiche (rizzaggio, derizzaggio, taccaggio, ecc.), che vengono svolte a bordo delle navi (anche nell'ipotesi in cui siano ormaggiate in porto)

ART. 16 COMMI 1, 2 E 3 L. 84/94

(così come modificati dall'art. 2, l. 30 giugno 2000, n. 186)

(OPERAZIONI PORTUALI)

Operazioni portuali.

«1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione .

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'autorità (DI SISTEMA) portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'autorità (DI SISTEMA) portuale, o laddove non istituita, dall'autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità»

ART. 16 COMMI 3 B/S (aggiunto dall'art. 2, l. 30 giugno 2000, n. 186) **4 L. 84/94** **(OPERAZIONI PORTUALI)**

«3- bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo 17 (2)

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;

b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione e alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;

c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7»



ART. 16 COMMI 5, 6 ,7 E 7 BIS (così modificato dall'art. 20, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e dall' dall'art. 2, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.) **L. 84/94**

«5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorità (DI SISTEMA) portuale o, laddove non istituita, all'autorità marittima le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.

6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorità (DI SISTEMA) portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.

7. L'autorità (DI SISTEMA) portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore

7- bis . Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri

Art. 14. (Competenze dell'autorità marittima)

1. 1-bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. L'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici è stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'((Autorità di sistema portuale)) ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessità e di urgenza, l'autorità marittima, sentita l'((Autorità di sistema portuale)) ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità di sistema portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale. dei trasporti.))
2. 1-ter. Nei porti sede di autorità di sistema portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'autorità di sistema portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 1-quater. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee.
2. ((1-quinquies. A seguito dell'esercizio dei poteri del comandante del porto previsti dall'articolo 81 del Codice della navigazione e dall'articolo 209 del relativo Regolamento di esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costituiscono in società cooperativa. Il funzionamento e l'organizzazione di tale società sono soggette alla vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal comandante del porto secondo le

Oggetto dei servizi portuali



prestazioni specialistiche complementari e accessorie alle operazioni portuali

I servizi portuali



sono individuati e regolamentati, sulla base delle esigenze operative del porto, dalle autorità portuali o dalle autorità marittime .

carattere specialistico delle prestazioni oggetto di tali servizi

carattere complementare ed accessorio



particolare competenza tecnica del fornitore



caratterizzato da attività funzionali ad un produttivo svolgimento del ciclo delle operazioni portuali, che contribuiscono a migliorarne la qualità

Il lavoro portuale
Imprese portuali e terminaliste

Art. 16 legge n. 84/1994

esercizio delle operazioni portuali e dei servizi portuali specialistici
complementari e accessori operati per conto di terzi



Spetta ad imprese portuali in base ad autorizzazione
rilasciata dall'autorità (DI SISTEMA) portuale o in
mancanza dall'autorità marittima

Le imprese portuali



provvedono, nella maggior parte dei casi con attrezzature tecnologicamente evolute e elevata specializzazione tecnica, alla movimentazione della merce in ambito portuale



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

connessi
obblighi di
custodia
preventiva o
successiva

Dunque provvedono
fondamentalmente,
alla carica / scarica
della merce sulla / dalla nave

può comprendere molteplici operazioni
complementari ed accessorie

Concorrenza nel settore

In ogni porto

Le imprese portuali autorizzate

In considerazione delle esigenze di funzionamento del porto
e del traffico

debbono essere


in numero tale da garantire



sviluppo
tecnologico



esigenza di
maggiore
celerità nelle
operazioni di
caricazione e
scaricazione
della merce



aree
particolarmente
attrezzate ed
organizzate

Terminal

Concessione di aree e banchine.

«1. L'Autorità (DI SISTEMA) portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. È altresì sottoposta a concessione da parte dell'Autorità (DI SISTEMA) portuale, e laddove non istituita dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

- a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;
- b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare» **(1) (2).**

(1) Lettera così modificata dall'art. 19, l. 7 dicembre 1999, n. 472.

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.

Art. 18 comma 1 *bis* l 84/94

«1- bis . Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle autorità portuali relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1» **(3)**

(3) Comma aggiunto dall'art. 19, l. 7 dicembre 1999, n. 472.

Art. 18 commi 2, 3, 4 e 4 bis l 84/94

«2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.

3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie.

4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorità (DI SISTEMA) portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all' articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239 , hanno durata almeno decennale **(4)**»

(4) Comma inserito dall'articolo 57, comma 5, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. A norma del comma 6 del medesimo articolo 57, il presente comma non si applica alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 5 del 2012.

Art. 18 commi 5, 6 e 7 l. 84/94

«5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a) .

7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo **(5)**»

5) Comma così modificato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

Art. 18 commi 8, 9 e 9 bis l 84/94


«8. L'autorità (DI SISTEMA) portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a) .

9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera a) , senza giustificato motivo, l'autorità (DI SISTEMA) portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima revocano l'atto concessorio.

9- bis . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale **(6)** »

(6) Comma aggiunto dall'art. 2, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.

Terminal



Frapposti fra la nave ed il veicolo adibito al trasporto della merce

raccolta, deposito e smistamento della merce secondo la destinazione

Le imprese portuali c.d. terminalistiche



possono ottenere in concessione dall'autorità (DI SISTEMA) portuale




aree demaniali e banchine per
l'espletamento delle operazioni portuali
(nelle quali operano in via esclusiva)

Se ...

non c'è un'impresa disponibile

la fornitura di lavoro temporaneo è erogata da una c.d. agenzia.



istituzione promossa dall' autorità (DI SISTEMA) portuale che ne esercita il controllo.

gestita da un organo direttivo al quale partecipano i rappresentanti di tutte le imprese portuali


Qualora neanche l'agenzia riesca ... possono rivolgersi ai soggetti abilitati alla somministrazione di lavoro, ai sensi degli art. 20 ss. d.lg. 10 settembre 2003 n.

Autoproduzione

autoproduzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali specialistici complementari e accessori (art. 16, comma 3 e 4, lett. *d*, legge n. 84/1994)


Adeguamento della normativa italiana a quella europea

Qualora le navi siano dotate di propri mezzi meccanici e di personale adeguato alle operazioni da svolgere




L'autorità (DI SISTEMA) portuale può autorizzare (eventualmente dietro il pagamento di un corrispettivo e il deposito di una cauzione) anche gli stessi utenti all'esercizio delle operazioni portuali

Questi ultimi possono avvalersi (solamente nel concorso all'organizzazione delle operazioni portuali) della collaborazione di ausiliari dotati di un'adeguata struttura operativa



SERVIZI PORTUALI TECNICO NAUTICI



Disciplinati e organizzati dall'autorità marittima d'intesa ove presente con l'autorità (DI SISTEMA) portuale

Ormeaggio

Servizio disciplinato dal comandante del porto

Gli ormeeggiatori

ormeggiano la nave in arrivo e disormeggiano la nave in partenza

vigilano sull'ormeggio durante la sosta della nave in porto

possono essere costituiti in gruppo dal capo del compartimento (art. 209 reg. nav. mar.)

Battellaggio

Servizio disciplinato dal comandante del porto che ne determina anche le tariffe (art. 215 reg. nav. mar.)

I battellieri (barcaioli)

possono essere costituiti in gruppo dal capo del compartimento

adibiti ai servizi attinenti al traffico

trasportano persone e beni necessari alla normale attività delle navi ferme in rada

IL pilotaggio



Artt. 86-100 cod.nav.
Il contratto di
pilotaggio è stato
modificato dalla l. n.
230 del 2016.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

Art. 86 - Istituzione del servizio di pilotaggio

... è
... ante decreto
... ntata dal capo



art. 92 cod. nav


Attività di assistenza tecnica al comandante della nave



indicazioni relative alla rotta



fornisce
informazioni sulle
condizioni dei
luoghi



Deve fornire indicazioni sulle manovre da effettuare, sempre sotto il comando e la responsabilità del comandante



esecuzione della manovra in luoghi che possono presentare rischi di particolare rilievo


Art. 92 - Attribuzioni e obblighi del pilota

Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.

Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all' articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.

Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.

Art. 86 cod. nav; art. 98 ss. reg. nav. mar
Attività riservata dal legislatore nazionale a piloti pratici riuniti
in «corporazioni»



Se non fosse presente una
corporazione ...

altri marittimi possono essere autorizzati dal comandante del porto
art. **Art. 96 - Marittimi abilitati al pilotaggio**
«Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una
corporazione di piloti, il comandante del porto può autorizzare altri
marittimi a esercitare il pilotaggio [...]»

Il servizio di pilotaggio...

Può essere reso obbligatorio per ragioni di sicurezza
(art. 14 comma 1 bis della l. 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo
introdotto dalla l. 30 giugno 2000 n. 186)

Art. 87 - Pilotaggio obbligatorio

«Nei luoghi dove è riconosciuta l'opportunità, il pilotaggio può essere reso obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica»

Art. 91 - Tariffe di pilotaggio

«Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal ministro dei trasporti, sentite le associazioni sindacali interessate»


Divieto di discriminazione tariffaria (cfr. C. giust. CE 17 giugno 1994, causa c-18/93, *Corsica Ferries Italia Srl c. Corpo dei piloti del porto di Genova*) In particolare sono state ritenute illegittime le discriminazioni tariffarie che comportino tariffe più favorevoli per le navi impegnate in servizi di cabotaggio

Ruolo del pilota a bordo e responsabilità

Il pilota a bordo è equiparato al primo ufficiale



Inquadramento meramente funzionale



la direzione della manovra compete comunque al comandante



Art. 298 - Comando della nave in navigazione

«Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà»

Modifiche apportate al codice della navigazione dalla l. n. 230 del 2016

L'articolo 89 del codice della navigazione e' abrogato

Art. 93. (Responsabilità del pilota). Il pilota risponde dei danni subiti dalla nave durante il pilotaggio, quando venga provato che tali danni sono derivati da inesattezza delle informazioni e indicazioni da lui fornite per la determinazione della rotta.

3. L'articolo 94 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 94 (Assicurazione obbligatoria del pilota). - Ciascun pilota stipula con un'idonea impresa di assicurazione un contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio, secondo la disciplina prevista nell'articolo 93 e con massimale pari al limite di responsabilità stabilito al secondo comma del medesimo articolo 93.

Una copia del contratto di assicurazione di cui al primo comma è depositata dal pilota nella sede della corporazione dei piloti presso la quale presta servizio. L'autorità marittima, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 88, accerta la validità e l'idoneità del contratto medesimo.

La mancanza, l'invalidità o l'insufficienza della copertura assicurativa ai sensi del primo comma preclude l'esercizio o la prosecuzione dell'attività di pilotaggio».

IL RIMORCHIO



Cod. nav.
libro I parte I artt. 101 ss



Prevede e disciplina esclusivamente il rimorchio su acqua

Art. 101 - Istituzione del servizio di rimorchio marittimo.

«Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima, non può essere esercitato senza concessione, Fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento.

L' autorità predetta determina nell' atto di concessione il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio.

Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate»

L'art. 103 prevede esclusivamente il rimorchio tramite trazione

Art. 103 - Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio

«Quando all' armatore del rimorchiatore non è fatta consegna degli elementi da rimorchiare, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente alla trazione degli elementi medesimi»

Anche se ...

è da ritenersi che rientra nella fattispecie anche il rimorchio mediante spinta che deve comunque prevedere una prestazione di energia motrice



Va escluso dalla disciplina del rimorchio il caso in cui la prestazione di energia motrice sia fornita da terra («rimorchio per via alzaia», o «traino») prestato con mezzi terrestri, che operano su un percorso parallelo alla via d'acqua.



Si distinguono per la presenza o meno della consegna dell'elemento rimorchiato all'armatore del rimorchiatore

La distinzione

Non corrisponde sempre alla distinzione tra «rimorchio d'altura» e «rimorchio portuale» che si riferisce al luogo nel quale deve essere svolta la prestazione

Il rimorchio-trasporto è (solitamente) escluso, se a bordo dell'elemento rimorchiato vi è già l'equipaggio

In assenza
dell'elemento della
consegna



la responsabilità è circoscritta alla
trazione (spinta)

nel caso di rimorchio-manovra la responsabilità è del
comandante del rimorchiatore in assenza di diversa
pattuzione (assai frequente nella pratica)



Art. 104 - Responsabilità durante il rimorchio

«L' armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi rimorchiati sono responsabili rispettivamente dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati e dei danni sofferti dal rimorchiatore, a meno che provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili.

Dei danni sofferti da terzi durante il rimorchio sono solidalmente responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l' armatore del rimorchiatore, che non provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili.

Quando la direzione della navigazione del convoglio è affidata al comandante del rimorchiatore, gli armatori degli elementi rimorchiati, per quanto concerne i danni causati dalle manovre, devono provare esclusivamente, agli effetti dei commi precedenti, che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve fornire l' armatore del rimorchiatore, quando la direzione della navigazione è affidata al comandante di un elemento rimorchiato»



Art. 105 - Obblighi e responsabilità in caso di consegna al rimorchiatore


«Fermo il disposto dell' articolo precedente, quando è fatta consegna degli elementi rimorchiati all' armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilità di quest' ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto»

Danni subiti nell'ambito
del convoglio

Danni subiti da terzi

Presunzione di
responsabilità
reciproca
(art 104 cod. nav.)

responsabilità
solidale tra gli
armatori



Rimorchio e soccorso

Non si tratta di contratto di rimorchio se le operazioni sono state poste in essere al fine di evitare una situazione di pericolo



Si tratta di soccorso se ricorrono

l'opera eccedente l'attività normale di rimorchio

il pericolo

Queste

Possono essere il quadro nel quale viene richiesta la prestazione di rimorchio

possono verificarsi come imprevisto durante l'esecuzione di un contratto di rimorchio

contemplata nel codice della navigazione che rimanda alla disciplina del compenso prevista per tale specifica ipotesi, in quanto ne ricorrano le condizioni



Art. 106 - Soccorso prestato alla nave rimorchiata

«Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un' opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto alle indennità ed al compenso previsti nell'articolo 491»